Compensazioni e visto per i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR: il limite di 5.000 è annuo. L'importo nell'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorre al limite

L' art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per **importi superiori a 5.000** euro **annui l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità** o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito. Nel dettaglio, il citato articolo 3 del D.L. 50/2017 dispone che il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997, deve essere apposto «*sulla dichiarazione o **sull'istanza da cui emerge il credito***» al fine di poter «utilizzare in compensazione» il **credito IVA annuale o infrannuale** per importi «*superiori a 5.000 euro annui*». Quindi, la norma, non impone il visto di conformità né l'istanza di rimborso del credito IVA infrannuale, né l'istanza di compensazione **per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui**. Peraltro, in caso di **istanza di rimborso**, l'importo di riferimento entro cui non occorre l'apposizione del visto, contenuto nell'articolo 38-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pari a 30.000 euro. In altri termini, **il visto di conformità è obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 euro annui**, anche quando alla

richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Da qui, la precisazione dell'Agenzia delle entrate contenuta nella risoluzione n. 103 E del 28 luglio 2017, secondo cui "il limite di 5.000 euro "*annui*" per l'apposizione del visto di conformità va calcolato **tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti"**. Tale soluzione, a giudizio delle Entrate, è conforme a quanto già detto con riguardo al calcolo del limite di riferimento per l'apposizione del visto nelle richieste di rimborso del credito IVA infrannuale (*cfr.* circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1), nonché con quanto detto, in precedenza, con la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 in merito all'obbligo disposto dall'articolo 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Coerentemente, con la precisazione precedente, l'Agenzia sottolinea, come l'importo indicato sull'istanza relativa al 1° trimestre 2017 concorra al limite dei 5.000 euro annui, anche se non utilizzato in compensazione.

***Link* al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 103 E del 28 luglio 2017, con oggetto**: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – MODELLO IVA TR – Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale – Compensazioni dei crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR- Visti di conformità – Soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità per le compensazioni superiori al limite di 5.000 euro annui – Risposte a quesiti – Art. 10, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Artt. 17 e 35, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 3, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 luglio 2017, prot. n. 124040/2017